

Codice A1604C

D.D. 2 maggio 2024, n. 313

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Osasio (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 313/A1604C/2024

DEL 02/05/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Osasio (TO) e gestito dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 3 “*Torinese*”, d’intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d’ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 12/12/2023, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 222 dell’11/12/2023 con la documentazione corredata dagli atti a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Osasio (TO).

L’area di salvaguardia del suddetto pozzo risulta attualmente perimetrata con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell’istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Il pozzo P2 è situato nella porzione sud-occidentale del territorio comunale, a Ovest del concentrico, al confine con il Comune di Virle Piemonte (TO), in sinistra idrografica del fiume Po, a circa quattro chilometri dalla sponda sinistra del corso d’acqua che, in questo settore di pianura, ha direzione Nord-Sud con andamento da sub-rettilineo a meandriforme: nel dettaglio, il pozzo si imposta nell’ambito di aree di deposito di torrenti a bassa energia, in particolare, a poche centinaia di metri dall’opera scorre il torrente Ramata, affluente del torrente Ottana, che confluisce nel torrente Chisola.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo risulta compreso nella sezione n. 173120 della BdTre della Regione Piemonte in scala 1:10.000 e, per quanto concerne l’inquadramento catastale, nel mappale n. 287 del foglio n. 9, a una quota altimetrica di circa 240 metri s.l.m..

Dal punto di vista geologico, l’area in cui si colloca il pozzo ricade nel Foglio n. 68 “Carmagnola” della Carta Geologica d’Italia alla scala 1:100.000, che ascrive il settore alla formazione afferente all’Olocene definita come “*alluvioni sabbioso argillose, di poco sospese sugli alvei attuali, estese lungo il Fiume Po ed i corsi d’acqua principali, talora anche attualmente esondabili (alluvioni medio recenti)*”.

Per la caratterizzazione litostratigrafica sito-specifica del sottosuolo dell'area sono state analizzate:

- le sezioni idrogeologiche riportate nello studio "Assetto idrogeologico del settore meridionale della provincia di Torino" pubblicato dalla Città Metropolitana di Torino, in particolare la sezione 3, avente direzione Nord-Sud, che attraversa l'area in esame;
- le sezioni idrogeologiche ricostruite a partire da dati stratigrafici in un intorno significativo del pozzo nell'ambito della relazione geologica allegata all'istanza di richiesta di concessione alla derivazione d'acqua dal pozzo;
- la stratigrafia riscontrata in fase di perforazione e lo schema di completamento del pozzo.

Dall'esame delle sezioni e della stratigrafia del pozzo si è potuta riscontrare, in tale settore di piana alluvionale, una copertura superficiale costituita principalmente da argille, pressoché continua e di potenza variabile da 16 metri a 39 metri, locali intercalazioni sabbiose che si riscontrano, prevalentemente, nelle porzioni più superficiali della copertura argilloso-limosa, di potenza inferiore ai 10 metri e sede di una circolazione idrica a carattere discontinuo e un materasso alluvionale, sede di una falda superficiale in pressione per locale confinamento, continuo, costituito da prevalenti ghiaie e da sabbie ghiaiose; tale acquifero presenta uno spessore minimo di 8 metri a Nord del concentrico di Virle Piemonte e spessore massimo superiore a 36 metri nel settore Sud-Sud-Ovest del concentrico di Osasio.

La stratigrafia riscontrata in fase di perforazione del pozzo conferma quanto emerso su scala più ampia nelle stratigrafie rappresentative dell'area; in particolare, la stratigrafia descrive la presenza di un orizzonte fine da piano-campagna fino a 17 metri di profondità.

Dal punto di vista idrogeologico, procedendo dall'alto verso il basso a partire dal piano-campagna, possono essere distinti:

- il *complesso superficiale*, costituito da depositi di ambiente continentale, ovvero da sedimenti fluviali olocenici e depositi fluvio-glaciali del Pleistocene medio-superiore, formati essenzialmente da ghiaie e sabbie con subordinate intercalazioni limoso-argillose; si è in presenza, pertanto, di terreni molto permeabili che rappresentano l'acquifero superficiale ospitante una falda idrica a superficie libera; lo spessore di tale complesso è molto variabile, mediamente compreso tra una ventina e una cinquantina di metri;
- il *complesso villafranchiano*, costituito da depositi fluvio-lacustri di età compresa tra il Pliocene superiore e il Pleistocene inferiore, caratterizzato da alternanze di sedimenti di ambiente fluviale - ghiaie e sabbie - e di ambiente lacustre-palustre - limi e argille con frequenti intercalazioni di livelli ricchi di sostanza organica di origine vegetale fino a torbosi. In tale complesso, in corrispondenza dei livelli più grossolani e molto permeabili, sono contenute diverse falde in pressione confinate da livelli limoso argillosi che funzionano da setti impermeabili; le diverse falde in pressione sono generalmente abbastanza ben separate tra di loro e, in particolar modo, dalla falda idrica a superficie libera riscontrabile nel *complesso superficiale* e rappresentano il sistema idrico più sfruttato della pianura torinese;
- il *complesso pliocenico*, caratterizzato da litotipi di origine marina che vanno dalle sabbie alle argille, con predominanza di depositi più grossolani verso i bordi alpino e collinare e di depositi fini verso la zona assiale della pianura; in tale complesso è presente un'alternanza tra sedimenti grossolani - prevalentemente sabbie - e sedimenti fini che permettono, nei primi, la presenza di falde in pressione con buone rese dal punto di vista dell'utilizzazione.

Le caratteristiche di completamento dell'opera di captazione sono desumibili dalla documentazione tecnica contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

Il pozzo P2 è profondo 56 metri dal piano-campagna, filtra tra -32 e -56 metri e ha una portata massima in concessione pari a 15 l/s. Dalla profondità di -26 metri fino a fondo foro è stato messo in opera un dreno in ghiaietto siliceo calibrato; procedendo verso l'alto, nell'intercapedine tra la tubazione di rivestimento e le pareti della perforazione, tra la profondità di -21 e -26 metri, è stata inserita comptactonite (bentonite sodica), mentre tra la profondità di -5 e -16 metri è stata introdotta argilla di cava, funzionale alla protezione della falda superficiale; è stata inoltre eseguita una

completa cementazione del tratto iniziale della terebrazione, per una profondità di circa 3 metri dal fondo del pre-scavo, ovvero fino a -5 metri da piano-campagna.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo, la base dell'acquifero superficiale viene individuata fra circa 185 e 190 metri s.l.m., ovvero a una profondità fra 50 e 55 metri dal piano-campagna e, pertanto, il pozzo risulta a norma, dal momento che filtra esclusivamente l'orizzonte acquifero superficiale, senza raggiungerne la base.

Nell'intorno del pozzo, il gradiente piezometrico della falda è valutabile in 0,15%, mentre la direzione di deflusso della falda risulta essere omogenea e prossima a Sud-Ovest verso Nord-Est. La quota piezometrica è risultata pari a circa 237,1 metri s.l.m.; trattandosi di un sistema freatico di pianura, i dati acquisiti nel periodo settembre 1998 possono essere ritenuti tuttora rappresentativi. A tale proposito è stata acquisita la serie freatimetrica registrata nel punto di controllo della Rete di Monitoraggio Regionale delle Acque Sotterranee (RMRAS) più prossima al pozzo, ubicata presso Virle Piemonte (P7), dalla quale si evince la relazione dei livelli di falda con le precipitazioni: dall'analisi della serie pluriennale disponibile, i livelli di falda risultano stabili sul medio-periodo, seppure oscillanti nel contesto delle escursioni stagionali entro un intervallo di 2 metri circa.

Al termine della costruzione del pozzo - avvenuta il 29/5/2019 - sono state eseguite:

- una prova a gradini di portata utilizzando quattro portate crescenti di, rispettivamente, 11,11, 18,52, 39,35 e 61,45 l/s, mantenendo ciascun gradino fino alla stabilizzazione del livello dinamico e misurando le variazioni di livello solo sul pozzo in pompaggio poiché in un intorno significativo non sono presenti né piezometri né ulteriori pozzi filtranti la medesima falda; la durata dei gradini è risultata progressivamente crescente per consentirne la stabilizzazione dei corrispondenti livelli e, successivamente all'ultimo gradino, è stata eseguita una prova di risalita; il livello statico antecedente alla prova corrispondeva a -6,7 metri da piano-campagna.
- una prova a portata costante con una portata di 21,22 l/s fino al raggiungimento di una pseudo stabilizzazione del livello nel pozzo.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche dell'acquifero superficiale captato sono state analizzate le informazioni disponibili relative al monitoraggio in continuo dei dati di portata e abbassamento della falda registrati nel pozzo in esame. La proposta di definizione - individuata con il metodo *cronologico* - è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima di esercizio del pozzo, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 15 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero captato, valutato con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale e delimitata facendo riferimento all'area di pertinenza recintata, comunque superiore a quanto previsto dal criterio geometrico, ovvero un raggio di 10 metri a partire dal centro del punto di captazione, per una superficie di 1.459 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 9.977 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 20.608 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate negli elaborati "*ALLEGATO 5 – COMUNE DI OSASIO (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000*" e "*Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia*", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato - dott. geol. Nicola Quaranta - e agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", con nota in data 4/8/2023, ha trasmesso ai Comuni di Osasio (TO) e di Virle Piemonte (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2, ubicato nel Comune di Osasio e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Osasio (TO), visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

Il Comune di Virle Piemonte (TO), anch'esso interessato dall'area di salvaguardia, con nota in data 3/10/2023 del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica ha richiesto se fosse possibile rimodulare o verificare l'incidenza delle zone di rispetto ristretta e allargata che risultano ricadere prevalentemente nel territorio comunale; a tal riguardo, preso atto della richiesta del Comune di Virle Piemonte, si rileva che la definizione dell'area di salvaguardia in parola risulta congruente rispetto ai parametri presi a riferimento e al regolamento regionale 15/R/2006 e pertanto ai sensi del regolamento medesimo sarà carico dei comuni recepire tale perimetrazione all'interno degli strumenti urbanistici.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 25/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- deve essere verificato che i tratti esistenti di viabilità che interessano l'area di salvaguardia siano dotati di sistemi di raccolta delle acque di dilavamento o di sversamenti accidentali che ne impediscano la dispersione nel sottosuolo; dovrà inoltre essere assicurata la loro costante manutenzione da parte dell'Ente responsabile della gestione delle infrastrutture stesse;
- è vietato l'utilizzo di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari, sottoscritto da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia e presentato alla Città Metropolitana di Torino;
- nel caso in cui le zone di rispetto vengano utilizzate per il pascolo di bestiame, l'articolo 6, comma 1, punto m) del regolamento regionale 15/R/2006 vieta il pascolo e la stabulazione di bestiame che ecceda i 170 kg per ettaro di azoto presente negli effluenti; inoltre, al comma 2, è specificamente vietato lo stoccaggio di effluenti zootecnici, concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari nelle zone di rispetto ristrette;
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- nell'area di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo individuati all'articolo 6, comma 1 del regolamento regionale 15/R/2006;

- l'area di salvaguardia dovrà essere recepita negli strumenti urbanistici dei comuni interessati, i quali dovranno emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione dell'area stessa.

L'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza, con nota in data 29/9/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole alla proposta di definizione presentata.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per i terreni a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari delle zone di rispetto ristretta e allargata siano ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli moderatamente alta; i terreni appartenenti alla Classe 4 hanno una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 51, in data 21/12/2023.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*" e ss.mm.ii..

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti di viabilità secondaria utilizzati saltuariamente dal gestore per l'accesso al pozzo e dai proprietari dei fondi agricoli adiacenti ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di

modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con la zona di rispetto ristretta;

- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 4/8/2023, con la quale è stata trasmessa ai Comuni di Osasio (TO) e di Virle Piemonte (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2, ubicato nel Comune di Osasio e gestito dal gestore d'ambito - S.M.A.T. S.p.A. - al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 25/9/2023 - prot. n. 00086028;

vista la nota dell'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica - in data 29/9/2023 - prot. n. 0048341;

vista la nota del Responsabile del Servizio Tecnico Edilizia Privata e Urbanistica del Comune di Virle Piemonte (TO) - in data 3/10/2023 - prot. n. 0003236;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*" n. 222 dell'11/12/2023, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 12/12/2023 - prot. n.

0003889/2023, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano";

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato P2, ubicato nel Comune di Osasio (TO) e gestito dalla S.M.A.T. S.p.A., è definita come risulta negli elaborati "ALLEGATO 5 – COMUNE DI OSASIO (TO) - Definizione aree di salvaguardia - Estratto cartografia catastale - SCALA 1:2.000" e "Elenco delle particelle catastali interessate dall'area di salvaguardia", estratti conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Nicola Quaranta - e allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 15 l/s - portata massima di concessione prelevabile in maniera continua dal pozzo.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole ricadenti nell'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati.

I conduttori di particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto ristretta e allargata sono ammessi quelli previsti dal metodo di produzione biologica e dalle norme tecniche di produzione integrata vigenti. Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi. Inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Osasio (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:


- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona, recintata, dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e dell'edificio contenente il pozzo.

- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Osasio - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'ASL TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Igiene Sanità Pubblica;
 - all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e ai Comuni di Osasio e di Virle Piemonte, affinché gli stessi provvedano a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
 - far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "*Amministrazione trasparente*".

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato




LEGENDA

- Pozzo P2

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA)



Elenco particelle catastali ricomprese nell'area di salvaguardia del pozzo potabile P2 - Comune di Osasio (TO)

AREA DI SALVAGUARDIA	COMUNE	FOGLIO	PARTICELLE	P.R.G.C.
ZONA di TUTELA ASSOLUTA	OSASIO	9	279p, 287p, 289p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60 giorni)	OSASIO	9	279p, 285, 287, 288p, 289p, 290p, 6p, 8p	Agricolo-indifferenziato
	VIRLE PIEMONTE	12	64p, 93p, 94p	Agricolo-indifferenziato
ZONA di RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 180 giorni)	OSASIO	9	288p	Agricolo-indifferenziato
	VIRLE PIEMONTE	12	48p, 50p, 51p, 64p, 93p, 94p	Agricolo-indifferenziato